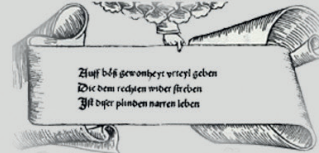




Iurisdiction



Storia e prospettive della Giustizia

N. 7-2026 - SAGGI 4

ISSN 2724-2161

Marco Gradi

SALVATORE SATTA E IL METODO DELLA RICERCA GIURIDICA

LA LOTTA CONTRO IL FORMALISMO CONCETTUALISTA

SALVATORE SATTA AND THE METHOD OF LEGAL RESEARCH

THE STRUGGLE AGAINST CONCEPTUAL FORMALISM

Editoriale Scientifica

Marco Gradi

SALVATORE SATTA E IL METODO
DELLA RICERCA GIURIDICA
La lotta contro il formalismo concettualista*

SALVATORE SATTA AND THE METHOD
OF LEGAL RESEARCH
The Struggle Against Conceptual Formalism

Abstract

Il saggio ricostruisce la riflessione di Salvatore Satta sul metodo della ricerca giuridica, soffermandosi in particolare sulla sua critica nei confronti del concettualismo e del formalismo, nonché ripercorrendo le sue più celebri polemiche scientifiche, in particolare quelle combattute con Francesco Carnelutti ed Enrico Allorio. Attraverso l'analisi di alcuni momenti fondamentali del percorso sattiano, emerge la progressiva maturazione di un pensiero fondato sulla centralità dell'esperienza, nel quale i concetti non costituiscono il punto di partenza della ricerca, ma sono strumenti al servizio della comprensione della realtà. In questa prospettiva, il formalismo viene concepito come la negazione del diritto, in quanto recide in modo artificiale il legame con l'esperienza umana. Il saggio si conclude richiamando l'attualità dell'insegnamento di Satta e la sua capacità di alimentare, oltre il suo tempo, un dialogo critico tra diritto, esperienza e giustizia.

Parole chiave: metodologia giuridica, ricerca giuridica, formalismo giuridico, concettualismo, esperienza giuridica

The essay reconstructs Salvatore Satta's reflections on legal meth-

* Testo della relazione tenuta nell'ambito del Convegno *Il diritto come giudizio: Salvatore Satta tra cultura giuridica e letteratura*, svoltosi presso l'Università di Genova il 25 novembre 2025, al quale hanno partecipato Riccardo Ferrante, Giovanni Chiodi, Mauro Grondona, Vincenzo Ansanelli e Paolo Comoglio.

odology, focusing on his critique of conceptualism and formalism, and revisits some of the most celebrated scholarly controversies in which he engaged, particularly those with Francesco Carnelutti and Enrico Allorio. Through an analysis of key moments in Satta's intellectual development, the essay traces the gradual maturation of a thought grounded in the centrality of experience, in which concepts serve not as the starting point of inquiry but as instruments for understanding reality. From this perspective, formalism is understood as a negation of law itself, insofar as it artificially severs law's connection to concrete human experience. The essay concludes by underscoring the enduring relevance of Satta's intellectual legacy and its capacity, transcending its own time, to sustain a critical dialogue among law, experience, and justice.

Keywords: legal methodology, legal research, legal formalism, conceptualism, legal experience

SOMMARIO: 1. Tra diritto e letteratura: il giurista come narratore della vita. – 2. La questione del metodo nella scienza processuale: la solitudine intellettuale di Salvatore Satta. – 3. La critica alla concezione pubblicistica del processo e la rottura con la dottrina dominante. – 4. «Spogliarsi di ogni concetto ricevuto»: l'esperienza giuridica contro il concettualismo. – 5. L'accusa carneluttiana di «nudismo processuale». – 6. La realtà prima dei concetti: la polemica con Enrico Allorio. – 7. La successione nella lite e il concetto di diritto. – 8. Il «metodo del non so come»: esperienza, intuizione e umanità del diritto. – 9. La reazione di Francesco Carnelutti: il conflitto sul metodo e il primato della scienza giuridica. – 10. La controreplica di Salvatore Satta: il concetto al servizio della realtà. – 11. La fine di una polemica: inattese convergenze e perdurante dissenso. – 12. Il formalismo come negazione del diritto: giudizio, responsabilità e umanità. – 13. L'eredità metodologica di Satta: dialoghi con i maestri del passato e gli studiosi del futuro.

1. Tra diritto e letteratura: il giurista come narratore della vita

Salvatore Satta è stato un maestro del diritto, ma anche un letterato, un intellettuale di straordinario talento e di vastissima cultura. I

suoi romanzi sono pieni di immagini giuridiche e la sua opera giuridica è come un romanzo¹.

Le pagine in cui Satta parla di diritto e di processo sono pagine di valore letterario, suadenti, cariche di fascino, di immaginazione e di poesia². È anche per questo che oggi, a distanza di cinquant'anni dalla sua morte, ancora ci affascina. Ci affascina non solo per la bellezza della sua prosa, ma anche perché i suoi scritti sono intrisi dell'esperienza della vita, sono una ricerca appassionata e misteriosa della vita del diritto e del processo. Ecco perché possiamo parlare di un grande romanzo, di un grande romanzo giuridico.

Come tutti i grandi romanzi, anche l'opera di Satta si consegna al lettore: è del lettore. Nei grandi romanzi ciascuno legge quello che vuole in base alle proprie inclinazioni, alle proprie passioni, alla propria sensibilità e alle proprie ideologie³. In questo senso i romanzi oltrepassano le stesse intenzioni dell'autore⁴: hanno la capacità di ispi-

¹ Sull'attività di Salvatore Satta come autore letterario, fra cui spicca il celebre libro *Il giorno del giudizio*, v. gli scritti raccolti nel volume AA.VV., *Salvatore Satta, oltre il giudizio. Il diritto, il romanzo, la vita*, cur. U. Collu, Donzelli, Roma 2005, p. 23 ss.; B. PISCHEDDA, *Satta, il capolavoro infinito. Memoria e misteri nel Giorno del giudizio*, Carocci, Roma 2020, p. 13 ss.; e, da ultimo, A. GUIO, *Salvatore Satta. Una biografia letteraria*, il Mulino, Bologna 2025, p. 35 ss.; sullo stile giuridico di Satta, che è intriso di venature poetiche, v. in particolare B. SASSANI, *Stile e scrittura di Satta giurista*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (2026), p. 53 ss.

² La riprova più eloquente è offerta dal fatto che uno dei suoi scritti giuridici più iconici, ossia *Il mistero del processo*, in *Rivista di diritto processuale* (1949), I, p. 273 ss., è stato ripubblicato – insieme ad altri celebri saggi del maestro sardo quali *La vita della legge e la sentenza del giudice*, testo della conferenza tenuta l'8 giugno 1952 presso la Basilica di San Giovanni a Roma, in *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Cedam, Padova 1968, p. 19 ss.; *La tutela del diritto nel processo*, in *Rivista di diritto processuale* (1951), I, p. 20 ss.; *Il formalismo nel processo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (1958), p. 1441 ss.; *Il diritto, questo sconosciuto*, in *Il foro italiano* (1955), IV, c. 1 ss. – dalla casa editrice Adelphi, tradizionalmente votata alla pubblicazione di opere letterarie: v. il volume eponimo di S. SATTA, *Il mistero del processo*, Adelphi, Milano 1994.

³ È questa la lezione di U. ECO, *Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi*, Bompiani, Milano 1979, spec. cap. 9. V. anche I. CALVINO, *Le città invisibili*, Einaudi, Torino 1972, cap. IX, il quale sintetizza il valore dell'ascoltatore nell'interpretazione del racconto con la celebre frase, che l'autore fa pronunciare a Marco Polo: «Chi comanda al racconto non è la voce: è l'orecchio».

⁴ Lo rileva lo stesso S. SATTA, *Diritto processuale civile*, 5ª ed., Cedam, Padova

rarci, di spingerci a compiere un altro tratto nel cammino della conoscenza e della comprensione del mondo.

2. La questione del metodo nella scienza processuale: la solitudine intellettuale di Salvatore Satta

È noto che Salvatore Satta sia stato uno studioso solitario e malinconico, spesso incompreso ed emarginato⁵, vuoi per il suo carattere ruvido e diretto, vuoi per la sua penna a tratti pungente e polemica. Ma anche – e soprattutto – perché è stato un giurista controcorrente e visionario, che ha posto con vigore il problema del metodo: la questione del metodo nel campo della ricerca giuridica e, in particolare, negli studi processuali.

Satta infatti era un processualista, aveva il talento della procedura civile, come confessa nella prefazione alla prima edizione del manuale del 1948, quel talento – sono parole di Satta – che l'averlo messo a frutto «varrà molto a farmi perdonare nel giorno del giudizio»⁶. Egli ha vissuto la ricerca giuridica, specialmente sui temi del processo e del

1957, p. VII, ove ringrazia «la essenziale collaborazione dei lettori, che sanno trovare nel libro molte più cose che l'autore non ci abbia messo».

⁵ V., ad esempio, F. SPANTIGATI, *La solitudine di Salvatore Satta*, in *Rassegna di diritto civile* (1998), p. 217 ss.; F. CIPRIANI, *Salvatore Satta e la centralità del processo*, in *Il giusto processo civile* (2007), p. 5 ss., spec. p. 18 ss.

⁶ Così scrive S. SATTA, *Presentazione*, in ID., *Diritto processuale civile*, Cedam, Padova 1948, p. XII: «Il libro è stato scritto tra il principio del 1946 e la fine del 1947. Segno queste date non perché pensi che possano interessare la storia, ma soltanto perché esse comprendono uno dei più dolorosi periodi della nostra vita nazionale, conseguente alla guerra devastatrice e alla sconfitta. In periodi come questi si rivela a ciascuno la terribile responsabilità della propria esistenza: come se un Dio nascosto lo perseguiti con la domanda del Signore a Caino, o se si vuole del padrone ai servitori, nella parabola dei talenti. È sotto la spinta di questo Dio, nel timore del suo giudizio, che io ho scritto questo libro. Il lettore troverà che è un'idea abbastanza curiosa quella di presentarsi al giudizio di Dio con un libro di procedura, e penserà che merito appunto di finire come l'ultimo di quei servitori, cioè di essere gettato al carnefice. Ma la procedura civile era il talento affidatomi, e io credo che l'aver messo a frutto – così come potevo – questo talento, resistendo ad ogni lusinga di evasione, varrà a farmi molto perdonare nel giorno di quel giudizio».

giudizio, come una missione, come un impegno morale, come scrive nella prefazione dei *Soliloqui e colloqui di un giurista*⁷.

Satta individua nel problema del metodo la questione fondamentale degli studi giuridici, ed è proprio su questo terreno che si consuma la sua più profonda discontinuità rispetto alla tradizione. La sua riflessione provocò infatti un autentico terremoto nell'*establishment* della dottrina processualistica dell'epoca, suscitando comprensibili resistenze da parte di studiosi che non erano certo figure marginali, ma maestri del calibro di Francesco Carnelutti ed Enrico Allorio.

Per un intellettuale, per un accademico, per un professore, la critica del metodo è probabilmente la più difficile da accettare. Essa non investe una singola tesi o una specifica conclusione, ma il modo stesso di fare ricerca. È come dire a un grande campione che, fino a quel momento, non ha saputo giocare: una contestazione che mette in discussione non un semplice risultato, ma la sua intera reputazione scientifica.

3. *La critica alla concezione pubblicistica del processo e la rottura con la dottrina dominante*

Salvatore Satta è andato elaborando la sua critica sul metodo lentamente, con lo studio di problemi concreti del processo civile. Il momento di svolta è per lui il 1936. A dicembre di quell'anno sale sulla cattedra di Diritto processuale civile di Padova, la cattedra che fu di Francesco Carnelutti, e tiene una celebre prolusione che pubblicherà l'anno successivo sulla *Rivista di diritto processuale*, diretta proprio da Carnelutti. Quel saggio riguarda gli orientamenti pubblicistici della scienza del processo⁸.

Tale prolusione contiene un coraggioso attacco alle concezioni allora dominanti del processo civile e, in particolare, alla visione pubbli-

⁷ Si veda S. SATTA, *Introduzione*, in ID., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, Cedam, Padova 1968, p. XIX, ove l'illustre maestro afferma che «la scienza giuridica è una scienza morale [...] perché essa più che qualunque altra scienza richiede un impegno morale in chi la professa».

⁸ S. SATTA, *Gli orientamenti pubblicistici della scienza del processo*, in *Rivista di diritto processuale civile* (1937), I, p. 32 ss.

cistica che ne individua la funzione nell'attuazione del diritto obiettivo, secondo la celebre impostazione di Giuseppe Chiovenda, da tutti ritenuto il padre del diritto processuale civile moderno⁹.

Erano anni bui quelli, gli anni Trenta del secolo scorso, imbevuti di ideologie pubblicistiche, dominati da regimi autoritari, in Italia governati dal fascismo: in quel contesto storico e culturale, la concezione pubblicistica del diritto e del processo costituiva il paradigma pressoché incontrastato della scienza giuridica¹⁰. È proprio in questo clima di diffuso conformismo scientifico che Satta ebbe il coraggio di riaffermare un'idea controcorrente, ricordando che l'interesse privato, è in realtà, l'elemento essenziale del processo civile.

Era inevitabile che una simile presa di posizione suscitasse reazioni veementi. Si innescò infatti una feroce polemica con Giovanni Cristofolini e con Enrico Allorio, entrambi allievi di Carnelutti, i quali rivendicarono con decisione la natura pubblicistica del processo civile, accusando nella sostanza Satta di indulgere in una concezione individualistica ormai anacronistica e di riproporre tesi ormai definitivamente superate¹¹. Il messaggio era chiaro: la dottrina dominante non era di-

⁹ Al riguardo, v. la classica formulazione di G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, 3^a ed., Jovene, Napoli 1923, pp. 65 ss., 81 ss.; ID., *Istituzioni di diritto processuale civile*, 2^a ed., vol. I, Jovene, Napoli 1935, p. 39 ss.; ID., *L'azione nel sistema dei diritti*, prolusione letta nell'Università di Bologna il 3 febbraio 1903, in ID., *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, Giuffrè, Milano 1993, vol. I, p. 3 ss.

¹⁰ Si vedano, *exempli gratia*, F. CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, vol. I, *Funzione e composizione del processo*, Cedam, Padova 1936, p. 214 ss., ove si legge: «errore vi è nel pensare che il processo civile funzioni nell'interesse delle parti»; «che sia data ragione a chi la ha non è un interesse delle parti, ma un interesse della società intera. Pertanto non il processo serve alle parti, ma le parti servono al processo»; «l'interesse pubblico, a cui serve il processo, [...] è la composizione delle lite»; v. altresì le pagine di P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, 2^a ed., vol. I, *Premesse storiche e sistematiche*, Cedam, Padova 1943, p. 6 s., il quale afferma che l'approdo alla concezione pubblicistica del processo civile sarebbe stata una conquista della più moderna scienza processualistica del tempo.

¹¹ Tali feroci critiche si possono leggere in G. CRISTOFOLINI, *A proposito di indirizzi della scienza del processo*, in *Rivista di diritto processuale civile* (1937), I, p. 105 ss.; ID., *Contro i disorientamenti nella scienza del processo*, in *Rivista di diritto processuale civile* (1937), I, p. 282 ss.; E. ALLORIO, *Significato della storia nello studio del diritto processuale*, in *Rivista di diritto processuale civile* (1938), I, p. 185 ss.; ID., *Pensiero storico e scienza processuale*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle*

sposta ad arretrare di un solo passo rispetto al paradigma pubblicistico, che aveva finito per imporsi come il quadro teorico di riferimento del processo civile.

4. «*Spogliarsi di ogni concetto ricevuto*»: *l'esperienza giuridica contro il concettualismo*

Satta replicherà con pagine gustose e feroci, a tratti persino irriverenti¹². Ma intanto nel 1937 aveva dato alle stampe un originale volume sull'esecuzione forzata, che reca una prefazione che è, *in nuce*, il suo manifesto teorico. È proprio attraverso lo studio analitico dell'esecuzione forzata – un terreno sino ad allora sostanzialmente trascurato dalla dottrina processualistica – che Satta approda a un'intuizione destinata a segnare in profondità il suo pensiero. Egli scopre, infatti, una «verità che gli balza agli occhi»: che la dottrina processuale non teneva conto della realtà, giungendo a formulare costruzioni teoriche complesse e sofisticate, ma lontane dalla concretezza dell'esperienza¹³.

In quelle pagine, tanto lapidarie quanto programmatiche, Satta giunge così ad affermare:

Se dovessi esprimere in una formula questa esperienza, concluderei dicendo che qualunque costruzione giuridica, qualunque concetto, si presenti astruso o di difficile intuizione, deve essere a priori respinto, perché a priori non può trovare rispondenza nella realtà¹⁴.

Si tratta di un rilievo che mi ha immediatamente affascinato. In esso è racchiuso uno dei tratti più originali del pensiero sattiano: la diffidenza verso ogni costruzione dogmatica che, anziché nascere dall'os-

obbligazioni (1939), I, p. 129 ss.

¹² Suddette repliche sono pubblicate in S. SATTA, *Orientamenti e disorientamenti della scienza del processo*, in *Il foro italiano* (1937), V, c. 276 ss.; ID., *Storia e «pubblicizzazione» del processo*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni* (1939), I, p. 43 ss.

¹³ S. SATTA, *L'esecuzione forzata*, Giuffrè, Milano 1937, p. V ss.

¹⁴ Ivi, p. VIII.

servazione dell'esperienza concreta, pretenda di imporsi sulla realtà attraverso la sola forza dell'astrazione concettuale, generando soluzioni artificiali e incomprensibili.

Ecco perché l'interpretazione giuridica deve essere semplice¹⁵: il diritto deve essere accessibile per l'uomo comune, per l'«uomo della strada»¹⁶. È quest'ultima una figura che ricorre spesso nelle pagine di Salvatore Satta¹⁷, il quale invita dunque gli interpreti a «spogliarsi di ogni concetto ricevuto» per comprendere la realtà con autentico spirito critico, privo di sovrastrutture concettuali¹⁸.

5. *L'accusa carneluttiana di «nudismo processuale»*

Questa presa di posizione metodologica suscitò, tuttavia, la reazione critica di Francesco Carnelutti, che sulla *Processuale* del 1937 recensì duramente il volume di Satta sull'esecuzione forzata: è il celebre scritto sul «nudismo processuale»¹⁹, nel quale il maestro friulano offre

¹⁵ Per l'applicazione di questo criterio soprattutto nell'interpretazione della legge processuale, mi permetto di rinviare a M. GRADI, *Nodi irrisolti e problemi contingenti del processo di cognizione*, in *Rivista di diritto processuale* (2025), p. 114, dove ho rilevato che: «Le regole del processo hanno una vastissima applicazione e coinvolgono il lavoro di molti professionisti, ossia di un'ampia schiera di giudici e avvocati, che non sono necessariamente degli specialisti in materia processuale. Pertanto, dobbiamo offrire loro delle risposte semplici, non eccessivamente complesse o cervelotiche: occorre insomma evitare un rito per iniziati».

¹⁶ V., in particolare, S. SATTA, *Critica del giudizio di cassazione*, in *Quaderni del diritto e del processo civile* (1969), I, p. 126, il quale invita a ragionare «alla buona, come sempre si dovrebbe fare», ossia con buon senso e praticità, come fa appunto l'uomo comune.

¹⁷ Lo nota anche G. RUFFINI, *Satta, l'unità dell'ordinamento giuridico e la giustizia*, in *Rivista di diritto processuale* (2025), p. 1285.

¹⁸ V. questo programma in SATTA, *L'esecuzione forzata*, cit., p. VII, il quale osserva che, per comprendere i problemi essenziali del processo e del diritto, occorre «spogliarsi di ogni concetto ricevuto, e, sulla base di un'accurata preparazione, abbandonarsi con piena libertà all'osservazione e al ragionamento».

¹⁹ Questa pungente critica si legge in F. CARNELUTTI, *Recensione a Salvatore Satta, L'esecuzione forzata, Milano, 1937*, in *Rivista di diritto processuale civile* (1937), I, p. 201 s., la quale culmina così: «Ah! che melanconia! Se si trattasse di un altro, al postutto, ci riderei su. Ma per il Satta no, diamine, che è uno di quelli, sui quali meglio si

per la prima volta – ma non sarà l'unica – una caricatura polemica del pensiero sattiano.

In realtà, Satta voleva scuotere gli interpreti, avvertendoli che la loro sofisticata dogmatica processuale è una pericolosa astrazione, che può portare a gravi fraintendimenti, che vengono poi legittimati dal conformismo accademico. In un tale contesto, si potrebbe dire – parafrasando lo stesso Carnelutti – che Satta intendeva denunciare, con spirito critico, che «il re è nudo»²⁰: invitare cioè la dottrina ad abbandonare l'illusione che le costruzioni concettuali coincidano con il fenomeno che pretendono di spiegare e a tornare a interrogare direttamente l'esperienza concreta.

Ben diversa è invece l'allusione di Carnelutti, il quale rimprovera Satta di voler predicare l'abbandono del patrimonio concettuale faticosamente elaborato dalla dottrina e, dunque, una sostanziale regressione della scienza processuale, destinata a tradursi in un impoverimento del pensiero giuridico. Da qui il tono insieme polemico e amareggiato di Carnelutti, aggravato dal fatto che una simile proposta provenisse proprio dalla «sua» cattedra di Padova, dalla quale egli si attendeva la prosecuzione, e non certamente la contestazione, dell'impianto metodologico da lui costruito.

Si trattò di uno scontro fra idee e generazioni: era «l'*enfant terrible* che succedeva al *vieux terrible*», come dirà alcuni anni più tardi lo stesso Salvatore Satta²¹. La contesa travalicava però le vicende personali, investendo due opposte concezioni del metodo giuridico: da un lato, la fiducia nella costruzione sistematica e nell'elaborazione concet-

fidava per il domani; e poi (perché tacerlo?) c'è la mia cattedra di Padova, dalla quale non mi sarei davvero aspettato che si facesse del nudismo processuale. Non altrimenti va chiamato questo “spogliarsi di ogni concetto ricevuto” [...] e tornare, dunque, alla povertà del pensiero».

²⁰ L'espressione, diffusa nell'immaginario collettivo, si deve alla celebre fiaba di H.C. ANDERSEN, *Kejserens Nye Klæder* del 1837, nota in Italia con il titolo *I vestiti nuovi dell'imperatore*.

²¹ Sono parole di SATTA, *Introduzione*, in ID., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, cit., p. XV, il quale riferisce anche che «Carnelutti [...] propose a Chiovenda di rifiutare alla prolusione accoglienza nella Rivista di diritto processuale (quella di allora): ma il Maestro, che forse aveva inteso, con l'intuito di chi soffre, il profondo senso del ripensamento delle sue idee, negò il veto».

tuale; dall'altro, il richiamo all'esperienza concreta del diritto e alla centralità del giudizio.

6. *La realtà prima dei concetti: la polemica con Enrico Allorio*

Satta non arretra di fronte alle aspre critiche ricevute sul piano metodologico. Al contrario, continua a misurarsi con esse attraverso l'analisi di casi concreti dell'esperienza processuale, nei quali vede l'occasione per mettere alla prova il proprio modo di intendere il diritto.

Emblematica, in tal senso, è la polemica con Enrico Allorio sulla ritrattazione del giuramento, che prende origine da un'apparentemente innocua notareella di quest'ultimo²². Satta elabora la sua replica durante il suo periodo genovese, con un commento che, molto significativamente, nel sottotitolo recita: *e ancora, la questione del metodo*²³. In questo scritto Satta imputa ad Allorio un vero e proprio «vizio di metodo», individuando nella sua impostazione il paradigma di un errore che trascende il caso specifico.

La questione era la seguente: Ruber agisce in giudizio contro la sorella Alba, rivendicando la proprietà di un immobile ed affermando che quest'ultima glielo aveva ceduto con una scrittura privata andata smarrita; Alba nega e, nel corso del processo, vende il bene a Viridus; in sede di appello, Ruber deferisce il giuramento decisorio ad Alba, la quale giura di non avere mai venduto il bene a Ruber; successivamente, però, con atto stragiudiziale ritratta il giuramento, ammettendo l'avvenuta vendita. La Corte d'appello ritiene che il giuramento decisorio prestato non sia ritrattabile da parte chi non ha più la disponibilità del diritto controverso, per averlo ceduto a titolo oneroso in pendenza della lite; conseguentemente, il giudice di secondo grado nega efficacia alla ritrattazione di Alba, tutelando così l'acquirente Viridus,

²² E. ALLORIO, *Ritrattazione del giuramento e disponibilità del diritto controverso*, in *Giurisprudenza italiana* (1948), I, 2, c. 1 ss.

²³ S. SATTA, *La ritrattazione del giuramento (e ancora la questione del metodo)*, in *Il foro italiano* (1948), IV, c. 90 ss.

contro il quale in buona sostanza era stato realizzato un tentativo di frode.

Per Allorio, la capacità di disporre del diritto è condizione per deferire e riferire il giuramento decisorio, ma non per la revoca del giuramento prestato, che contrasterebbe con la natura di prova dell'istituto e che imporrebbe di accogliere la «vecchia configurazione negoziale del giuramento», che Allorio liquida come «concezione aridamente contrattuale»²⁴.

È proprio su questo punto che si concentra la critica metodologica di Satta. Secondo lui, Allorio prende le mosse dall'ipotetica natura dell'istituto del giuramento e, da tale premessa, ricava conseguenze che l'ordinamento non contempla espressamente, finendo paradossalmente per sacrificare la tutela del soggetto realmente pregiudicato. Il bersaglio non è però tanto la soluzione del singolo problema, quanto piuttosto il metodo impiegato per risolverlo: un metodo che, anziché partire dalla concreta disciplina positiva, pretende di dedurre la regola da una costruzione concettuale elaborata *a priori*²⁵.

La replica di Allorio è ovviamente feroce. Intanto respinge al mittente il problema del metodo, tanto da alludere – fin dal titolo del suo saggio – ad «un'inesistente questione di metodo»²⁶. In questo scritto punzecchia inoltre Satta con espressioni polemiche come «imprudente amico», «ingegno paradossale», «Satta: questo, che tu scrivi, non è esatto», «errore delle sue concezioni», «peggio che andar di notte».

²⁴ Così ALLORIO, *Ritrattazione del giuramento e disponibilità del diritto controverso*, cit., c. 6.

²⁵ Così conclude SATTA, *La ritrattazione del giuramento (e ancora la questione del metodo)*, cit., c. 94: «A me non importa assolutamente nulla che il giuramento sia prova o negozio, né credo di nobilitarlo o di degradarlo attribuendogli l'una piuttosto che l'altra qualità. A me interessa, come giurista, una cosa sola: fissare i dati positivi che caratterizzano la fisionomia dell'istituto. Se questi non combinano col concetto che ho e devo avere della prova, dico la verità che non ci soffro, e per salvare la prova non intendo minimamente alterare alcuno di quei dati. Allorio non la pensa così. Egli crede (in buona compagnia, del resto) che il diritto processuale ci scàpiti ad ammettere la negozialità dell'istituto, e perciò costruisce le sue teorie e risolve i suoi problemi sulla base di questo negativo presupposto. Ma che il risultato confermi la bontà del suo metodo, io oserei dubitare».

²⁶ Tale replica si può leggere in E. ALLORIO, *La revoca del giuramento e un'inesistente questione di metodo*, in *Giurisprudenza italiana* (1948), IV, c. 193 ss.

Ma soprattutto ribalta il discorso sul piano del metodo, rivolgendo contro Satta la stessa accusa infamante: «di sovrapporre la sua idea incontrollata al testo oggettivo della legge».

Satta risponde in modo altrettanto pungente, accusando Allorio di immaturità e di non comprendere il fenomeno giuridico nella realtà dell'esperienza²⁷. Conclude la sua controreplica con lucida freddezza: «La scienza del diritto ha questo di bello, che offre allo speculatore la possibilità di dire quello che vuole senza che la realtà ne risulti compromessa».

Di questo non ne sono certo, perché i discorsi intorno al diritto sono parte del diritto: contribuiscono a plasmarne la comprensione, orientano l'approccio alle regole e alla loro concreta applicazione, influenzando così lo svolgimento della vita sociale²⁸. Ma questa è un'altra storia. Qui conta soltanto rilevare che per Satta il metodo del giurista deve essere un altro. Non è il concetto, che in sé non esiste, a modificare la realtà, ma la realtà che deve guidare la costruzione dei concetti, i quali restano ovviamente utili per ordinarla e per comprenderla nel modo più autentico.

²⁷ Si vedano le pagine di S. SATTA, *La ritrattazione del giuramento*, in *Il foro italiano* (1949), IV, c. 12 ss., spec. p. 14, dove si legge: «Nella realtà, la ritrattazione appartiene alla patologia del processo, perché quando qualcuno ritratta il giuramento prestato ha uno scopo birbone: il caso della Corte bresciana lo dimostra; e solo Allorio può prestare il saio del penitente a colui che ritratta. La candida Alba, ritrattando il giuramento sull'acquisto della casa, voleva fargliela al povero Viridis (o Viridus che sia), il quale l'aveva da lei comprata. È mai possibile, io mi domando, che la ritrattazione possa operare nei confronti di costui, intervenuto, si badi, in giudizio? È qui che si saggia la verità di una dottrina, la legittimità di un metodo».

²⁸ Come osserva condivisibilmente R. CAPONI, *Processo civile: modelli europei, riforma Cartabia, interessi corporativi, politica*, in *Questione giustizia* (2023), fasc. 1, p. 31, «chi commenta una riforma non lo fa da un luogo esterno ad essa. Egli è nel bel mezzo. Contribuisce a fare (o a disfare) la riforma con le sue parole. I discorsi sul diritto e sulla giustizia sono prassi teoriche che, nel momento in cui ricostruiscono la normatività giuridica, non ne offrono unicamente un fondamento o una critica razionale, ma ne costituiscono un momento di concretizzazione».

7. *La successione nella lite e il concetto di diritto*

Le posizioni sattiane continuarono ad essere fonte di grandi incomprensioni, segnate da amara incomunicabilità. Nel 1954 Carnelutti recensisce il volume monografico di Carlo Maria De Marini, *La successione nel diritto controverso*²⁹, il libro dell'allievo amato e perduto prematuramente, colui al quale Satta dedicherà il suo *Commentario* insieme con l'amico Giuseppe Capograssi, con una dedica memorabile: «uniti nel mio ricordo come in un sogno»³⁰.

La recensione di Carnelutti al volume di De Marini è fortemente critica. Il rilievo principale riguarda il fatto che il giovane studioso non avesse fatto ricorso al concetto di lite, elaborato dallo stesso Carnelutti³¹, per ricostruire sul piano sistematico l'istituto della successione nel diritto controverso. Ancora una volta, dunque, il dibattito ruota attorno al ruolo dei concetti e alla loro capacità ordinante.

Satta replica cogliendo proprio questa insofferenza di Carnelutti per un'impostazione che prescinda dalle sue costruzioni teoriche. Svolgendo ancora una volta una sofferta «meditazione sul metodo», Satta osserva che la categoria carneluttiana della successione nella lite non offre alcuna autentica soluzione al problema interpretativo: «è veramente un niente», conclude lapidariamente³².

²⁹ F. CARNELUTTI, *Recensione a Carlo Maria De Marini, La successione nel diritto controverso*, Roma, 1953, in *Rivista di diritto processuale* (1954), I, p. 70 s.

³⁰ La dedica – che si trova in esergo all'opera di S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. I, Vallardi, Milano 1959, p. V – recita, al ritmo di una poesia: «a Giuseppe Capograssi | e Carlo Maria De Marini | uniti nel mio ricordo | come in un sogno», e ad essa segue la suadente citazione, attribuita da Satta a Peguy: «Voilà le firmament, le reste est procédure».

³¹ Su tale concezione, v. le pensose pagine di A. PANZAROLA, *Riflessioni minime intorno ad un concetto metagiuridico: la genealogia della «lite» in Carnelutti*, in *Rivista di diritto processuale* (2023), p. 992 ss.

³² Si veda S. SATTA, *La successione nel diritto controverso (a proposito di una recensione)*, in *Il foro italiano* (1954), IV, c. 126 ss., spec. c. 127, dove si legge altresì questo passo significativo: «il diritto non ha rompicapi. I rompicapi sorgono quando al diritto, cioè alla considerazione della realtà, si sostituiscono le costruzioni arbitrarie, fondate su presupposti arbitrari, cioè i concetti; in una parola, quando si scambiano i concetti per la realtà. Ora, questo è appunto quello che avviene quando si vuol dare una sostanza al diritto controverso partendo dal concetto che esista una realtà, *in rerum*

In quello scritto, Satta allarga il suo sguardo al concetto di diritto soggettivo, giungendo nella sostanza a dire che esso è soltanto una nostra astrazione, che non esiste in natura: «Il vero è che nella vita, e quindi nell'esperienza giuridica, esistono interessi, una serie indefinita di interessi, i quali noi concepiamo come diritti in quanto tutelati e tutelabili».

Con uno studio di poco successivo, dedicato al problema dell'interesse ad agire e della legittimazione processuale, Satta continua la sua riflessione critica, dirompente e spiazzante in ordine ai concetti tradizionali del diritto processuale:

La verità è che la contrapposizione che si vuol stabilire tra interesse sostanziale, cioè diritto, e interesse processuale si fonda su un presupposto concettuale arbitrario, e cioè sull'idea che esista un «diritto» come realtà naturale, originaria, assolutamente immobile³³.

Nel 1957 c'è poi la quinta edizione del suo manuale, che segna un decisivo cambio di passo nella riflessione di Satta: in essa il maestro sardo ripensa l'intero sistema del processo civile alla luce della maturazione della propria visione metodologica. Già nella prefazione, la questione dell'astrazione concettuale viene portata sul piano del formalismo, in una polemica che investe senza riserve la cultura accademica³⁴. Satta non esita infatti a denunciare che:

Più subdolo è il formalismo creativo di falsa dottrina, quindi di un falso processo, per cui si assumono come realtà e verità astratti concetti [...] e da essi si fanno discendere le conseguenze, con una singolare inversione dei termini del giudizio, che si svolge e si deve svolgere nel concreto³⁵.

natura, che si chiama diritto. Allora sì che tutto si oscura, e che per chiarire, o illudersi di chiarire, bisogna creare altri fantasmi, come controversia, lite, e poi successione nella controversia, nella lite, e via dicendo».

³³ S. SATTA, *Interesse ad agire e legittimazione*, in *Il foro italiano* (1954), IV, c. 169 ss., spec. c. 171.

³⁴ SATTA, *Quinta edizione*, in ID., *Diritto processuale civile*, 5^a ed., cit., p. IX ss., spec. p. XII ss.

³⁵ In quella prefazione c'è anche la denuncia malinconica del «dramma della

8. *Il «metodo del non so come»: esperienza, intuizione e umanità del diritto*

Il terreno è stato preparato. Tutto è pronto per una presa di posizione più meditata e matura, che viene compiuta nella meravigliosa prefazione del primo volume del *Commentario*, che vale da sola una biblioteca di diritto³⁶. Siamo nel 1959, ma Satta ci lavora da dieci anni e subito confessa, travolgendo il lettore:

ho fatto una straordinaria scoperta, di quelle che segnano una svolta nella vita di un uomo, o almeno di un professore universitario. Ho scoperto che non conoscevo la procedura. [...] Allora ho preso una decisione eroica: mi sono messo a studiare la procedura.

Satta ribadisce con ormai consapevole saggezza che il «pericolo del libro» è quello di compiere una concettualizzazione della realtà, ossia di realizzare costruzioni teoriche. Questo pericolo, «che è anche in un certo senso il suo fascino», è immanente nella scienza del diritto, perché i giuristi lavorano proprio con i concetti, «e nulla più dei concetti si presta a simulare la realtà».

La dottrina processuale – continua Satta – ha avuto «un'autentica vocazione per i concetti e per le costruzioni», dando vita ad «opere mirabili» nel campo della procedura, ma ha risentito inevitabilmente

scienza del processo, che se è, come non si può dubitare, scienza del giudizio, si trova ad essere ad un tempo tutto e nulla: tutto, perché comprende e riassorbe in sé tutte le scienze, è come il laboratorio sperimentale di tutte le scienze; nulla, perché non ha principi, non ha concetti, non ha sistemi». Questi rilievi scatenano, ancora una volta, la reazione critica di F. CARNELUTTI, *Recensione a Salvatore Satta, Diritto processuale civile, quinta edizione, Padova, 1957*, in *Rivista di diritto processuale* (1957), p. 251, il quale non può ammettere che «si debba disperare della nostra scienza» processuale, lamentandosi di non avere più le energie della giovinezza per compiere lo studio sistematico del problema del giudizio e al contempo che Satta non avesse potuto tenere conto della sue più recenti riflessioni sul tema, svolte in ID., *Nuove riflessioni sul giudizio giuridico*, in *Rivista di diritto processuale* (1956), I, p. 81 ss.: «se l'amico Satta ne avesse potuto tenere conto oso sperare che il suo pessimismo scientifico, se non proprio dissipato, si sarebbe alquanto attenuato».

³⁶ SATTA, *Prefazione*, in ID., *Commentario al codice di procedura civile*, vol. I, cit., p. VII ss.

di quell'approccio teorico, che l'ha condotta ad acquisire «tutta una serie di certezze, quali solo si possono avere nel mondo delle astrazioni». Quando però quelle costruzioni vengono messe di fronte alla prova dell'esperienza pratica, l'edificio dogmatico rivela tutta la sua fragilità: «Basta questo per far scoppiare la crisi, per far crollare quelle certezze».

Occorre allora ribaltare tutto, ricominciare daccapo nello studio della procedura, per comprendere in modo autentico l'esperienza del diritto e del processo: «il compito del giurista è quello di cercare le fonti di questa esperienza, non per fermarla, [...] ma per seguirne l'inarrestabile moto». È questa una lucida rivendicazione della profonda umanità del diritto, un manifesto sincero dell'idea, tanto semplice quanto rivoluzionaria, secondo cui il diritto è fatto dall'uomo, per l'uomo. Satta sublima così questa intuizione in una delle sue formule più felici: «Il diritto, il processo, insomma, non sono altro che la gente che ha vissuto e che vive».

La prefazione si chiude infine con il richiamo ad un'antica massima cinese, relativa ad un artigiano fabbricante di ruote:

Quando fabbrico una ruota, se agisco adagio il risultato sarà debole; se agisco forte il risultato sarà massiccio: se agisco *non so come* il risultato sarà conforme al mio ideale, una bella e buona ruota. Non posso definire questo metodo; è un trucco che non può essere espresso, a tal segno che non ho potuto insegnarlo a mio figlio, e che a settant'anni, per avere una buona ruota, bisogna che ancora la faccia da me stesso³⁷.

Nella sostanza, Satta propugna un metodo che parte dalla realtà e rifugge ogni *a priori* concettuale: i concetti non sono un *prius*, ma un *posteriorius*. Per comprendere la realtà, l'interprete deve affidarsi all'intuizione, a

³⁷ Sull'origine e sul significato profondo di questa massima cinese, rinvio a L. DE PROPRIIS, *Le letture non convenzionali di Satta e il metodo del «non so come»*, di prossima pubblicazione in *L'eredità di Salvatore Satta*, a cura di A. Cappuccio e M. Gradi, che costituisce il testo dell'intervento tenuto dall'autore nell'ambito del convegno omonimo, svoltosi presso l'Università di Messina il 2 e 3 ottobre 2025. In particolare, secondo De Propriis, la massima cinese richiamata da Satta proviene da uno dei testi fondamentali del taoismo classico, lo *Zhuāngzǐ*, attribuito al filosofo Zhuāng Zhōu, vissuto nel IV secolo a.C.

colpi di genio e di ingegno, non può limitarsi ad applicare schemi o regole precostituite³⁸. Il vero studioso non pretende di possedere in anticipo le risposte, ma rimane costantemente disponibile a imparare dalla realtà e a rimettere in discussione le proprie convinzioni. Ecco perché Satta ci dice di non conoscere la procedura civile, perché deve impararla nel farsi dell'esperienza, con il metodo del «non so come».

9. La reazione di Francesco Carnelutti: il conflitto sul metodo e il primato della scienza giuridica

A questo punto, Carnelutti – che pure si era ritrovato con Satta nel mistero del processo e nel ritorno al giudizio³⁹ – si sente colpito al cuore. Percepisce un'accusa ad una vita di studi, alla sua metodologia giuridica⁴⁰: è indignato e offeso, così reagisce prima con una dura recensione nel suo celebre *Indice bibliografico*⁴¹ e poi con un corposo articolo polemico che apre la *Processuale* del 1960⁴².

³⁸ Nel ripercorrere la polemica sul metodo del «non so come», V. GAZZOLA STACCHINI, *Come in un giudizio. Vita di Salvatore Satta*, Donzelli, Roma 2002, p. 52 s., osserva che l'atteggiamento di Satta era frutto della sua «libertà di spirito», costituiva «la rivendicazione di un proprio modo "scandaloso" di lavorare», secondo «modi che appartengono eminentemente anche al suo operare artistico».

³⁹ Si veda F. CARNELUTTI, *Torniamo al «giudizio»*, in *Rivista di diritto processuale civile* (1949), I, p. 165 ss., spec. p. 173, dove si invoca affettuosamente l'«Amico Satta».

⁴⁰ Tema, questo, che stava molto a cuore al maestro friulano: v. F. CARNELUTTI, *Metodologia del diritto*, Cedam, Padova 1939, p. 15 ss.; ID., *Introduzione allo studio del diritto*, Società editrice del «Foro italiano», Roma 1943, p. 9 ss.; ID., *Teoria generale del diritto*, 3^a ed., Società editrice del «Foro italiano», Roma 1951, p. 2 ss.; ID., *Le fondazioni della scienza del diritto*, in *Rivista di diritto processuale* (1954), I, p. 237 ss.; ID., *Nuove riflessioni intorno al metodo*, in *Rivista di diritto processuale* (1958), p. 463 ss.

⁴¹ Si veda F. CARNELUTTI, *Recensione a Salvatore Satta, Commentario al codice di procedura civile, volume primo*, Milano, 1959, in *Rivista di diritto processuale* (1960), p. 83 s.; una critica embrionale alla svolta metodologica di Satta si trova però già in ID., *Recensione a Salvatore Satta, Diritto processuale civile, sesta edizione*, Padova, 1951, in *Rivista di diritto processuale* (1959), p. 612 s., dove attacca l'anticipazione delle pagine del *Commentario* che si trova in S. SATTA, *Di alcuni problemi della giurisdizione*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (1959), p. 451 ss.

⁴² Si tratta del saggio polemico di F. CARNELUTTI, *Il metodo del «non so come»?*, in *Rivista di diritto processuale* (1960), p. 1 ss.

La strategia argomentativa di Carnelutti – nella quale non è difficile cogliere anche una componente personale, legata al desiderio di preservare il proprio prestigio e il primato conquistato nella scienza processuale – si articola essenzialmente in tre direttrici.

La prima consiste nel ricorso all'ironia, talora venata di sarcasmo. Se Satta dichiara di «non conoscere la procedura civile», ciò significa semplicemente, secondo Carnelutti, che non è stato un buon allievo di Marco Tullio Zanzucchi⁴³: un modo per liquidare la provocazione metodologica di Satta riducendola a una confessione di impreparazione.

La seconda direttrice consiste in una lettura volutamente riduttiva del pensiero sattiano. Carnelutti osserva che ogni giurista serio prende necessariamente le mosse dall'esperienza; pertanto, la pretesa novità del metodo di Satta non sarebbe altro che la scoperta dell'acqua calda⁴⁴. In questo modo, però, la critica evita di confrontarsi con il nucleo autentico della riflessione sattiana, che non consiste affatto nell'invito a guardare all'esperienza in quanto tale, bensì nel rifiuto di piegarla preventivamente entro schemi concettuali precostituiti.

Infine, Carnelutti sostiene che un metodo fondato sul «non so come» equivale, in realtà, alla negazione stessa del metodo: il metodo di Satta sarebbe, in definitiva, un non-metodo⁴⁵. È questa l'obiezione sviluppata nel celebre scritto *Il metodo del «non so come»?*, che si apre con un tono volutamente enfatico, quasi si trattasse di denunciare un fenomeno tanto singolare quanto inquietante. Carnelutti scrive infatti: «Bisogna parlarne. [...] non vorrei che ci fosse rimproverata [...] una

⁴³ Così sbotta CARNELUTTI, *Il metodo del «non so come»?*, cit., p. 2: se Satta «s'è accorto "di non sapere la procedura", [...] vuol dire che dai suoi maestri (Satta è stato scolaro di Marco Tullio Zanzucchi) non ha imparato nulla onde, per sapere, bisogna cambiare strada; ma quale strada si debba seguire è quello che non si sa». Per un analogo rimprovero, v. ID., *Recensione a Salvatore Satta, Commentario al codice di procedura civile, volume primo*, Milano, 1959, cit., p. 84.

⁴⁴ CARNELUTTI, *Il metodo del «non so come»?*, cit., p. 5: «Ora che il diritto sia nell'esperienza non è una novità. [...] queste cose si dicevano nella mia *Metodologia del diritto* (anteriore di molto a dieci anni fa), il Capograssi se n'è occupato in un articolo, che mi recò molta gioia e grande onore». Il riferimento è a G. CAPOGRASSI, *Leggendo la «metodologia» di Carnelutti*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto* (1940), p. 22 ss.

⁴⁵ V. ancora F. CARNELUTTI, *Recensione a Salvatore Satta, Commentario al codice di procedura civile, volume primo*, Milano, 1959, cit., p. 84.

negligenza di fronte ad un fenomeno, che comincia a diventare pericoloso»⁴⁶. L'iperbole retorica lascia trasparire come la disputa metodologica venga rappresentata non come un ordinario dissenso scientifico, ma come una minaccia per l'intera cultura processualistica.

Nella sostanza, Carnelutti tende a svalutare la svolta metodologica di Satta, riducendola a «un progressivo disgusto dell'astratto e a un corrispondente gusto del concreto»⁴⁷. Più che l'esito di una riflessione teorica, essa gli appare come il riflesso di una crisi personale, di uno stato d'animo dell'autore. Non gli nega, anzi, qualità intellettuali fuori dal comune: riconosce che Satta è un «artista del diritto», un ingegno di prim'ordine⁴⁸.

Tuttavia, quando si tratta del metodo, Carnelutti diviene inflessibile. Il metodo è una cosa seria, è il suo metodo, il metodo concettuale. Per lo scienziato del diritto il metodo è una questione imprescindibile, e quel metodo non può che essere il metodo concettuale, fondato sull'elaborazione sistematica delle categorie giuridiche.

Da questa premessa discende la sua critica più radicale. Se il «metodo del non so come» fosse preso alla lettera – sostiene Carnelutti – l'interprete precipiterebbe nel caos e nell'arbitrio, la scienza del diritto si dissolverebbe e la stessa dottrina giuridica italiana finirebbe per smarrire quel primato scientifico che aveva faticosamente conquistato⁴⁹.

Il metodo sattiano viene così ricondotto a una sorta di esaltazione della giurisprudenza e dell'intuizione a discapito della costruzione dogmatica. Si tratta, però, di un fraintendimento profondo, e probabilmente non del tutto inconsapevole. Satta non propone infatti di sostituire la scienza con l'improvvisazione, bensì di impedire che le costruzioni concettuali si sostituiscano alla realtà che pretendono di spiegare.

Resta, nondimeno, una differenza di fondo, autentica e irriducibile. Per Carnelutti l'esperienza, da sola, non basta: essa deve essere ferma-

⁴⁶ Così, in apertura del saggio, CARNELUTTI, *Il metodo del «non so come»?*, cit., p. 1.

⁴⁷ Ivi, p. 2.

⁴⁸ Ivi, p. 3.

⁴⁹ Quel primato giuridico che aveva rivendicato già in F. CARNELUTTI, *Scuola italiana del diritto*, in *Rivista di diritto processuale civile* (1936), I, p. 3 ss.

ta, concettualizzata, ordinata dal giurista attraverso il lavoro dell'astrazione. Il giurista deve astrarre, non solo meravigliarsi. Il compito dello studioso non è soltanto quello di lasciarsi sorprendere dal concreto, ma di ricondurlo entro un sistema di concetti capace di conferirgli ordine e intelligibilità. È precisamente su questo punto che si misura la distanza più profonda fra i due maestri.

10. *La controreplica di Salvatore Satta: il concetto al servizio della realtà*

C'è, nella replica di Carnelutti, un clamoroso equivoco, perché anche per Satta i concetti rivestono un ruolo essenziale, ma essi vengono dopo la realtà, servono per comprenderla, non per travolgerla, né tantomeno per deformarla o fargli violenza⁵⁰. Satta cerca di chiarirlo nella prefazione al secondo volume del suo *Commentario*, intitolata in modo evocativo *Discorso sul metodo*, in cui dichiara di voler cogliere l'occasione «per capirsi meglio e farsi capire»⁵¹.

Satta si lamenta innanzitutto dell'incomprensione di Carnelutti («se l'è presa con me e con la Cina»), il quale aveva prestato troppa enfasi alla «sottile e malinconica sapienza» che pervadeva la sua opera. Carnelutti lo aveva accusato di aver proposto una sorta di «rivoluzione nichilista», ma in realtà l'intento di Satta era soltanto quello di «celebrare l'insopprimibile soggettività della creazione», di reagire alla degenerazione del concettualismo. Il concettualismo – scrive Satta – «non è il concetto ma la negazione del concetto: il concetto cioè che non prende o non comprende la realtà». Il cervello del concettualista «cerca nel mondo i suoi concetti», ma ad un certo punto quei concetti finiscono per essere scambiati per la realtà, la quale alla fine «si riduce

⁵⁰ A distanza di alcuni anni, lo stesso SATTA, *Introduzione*, in ID., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, cit., p. XVIII, dirà: «l'accusa che mi venne fatta fu quella di voler bandire il concetto in sé e per sé, cose da pazzi, evidentemente, in senso attivo e passivo. Era ben chiaro, mi pare, che la lotta era diretta non contro il concetto, ma contro la concettualizzazione della realtà, come a dire, e come ho sempre detto, la sostituzione di una catena di concetti alla realtà vivente».

⁵¹ S. SATTA, *Discorso sul metodo*, in ID., *Commentario al codice di procedura civile*, vol. II, 1, Vallardi, Milano 1960, p. 7 ss.

a una combinazione dei medesimi, senza altro limite che la coerenza logica».

Un efficace esempio di questa deriva metodologica può essere individuato nella disciplina dei poteri del terzo che interviene nel processo in forma adesiva dipendente, ossia *ad adiuvandum* ai sensi dell'art. 105, comma 2°, c.p.c., come accade, ad esempio, nel caso del fideiussore che intervenga volontariamente a sostegno delle ragioni del debitore principale nel giudizio promosso dal creditore. Secondo l'impostazione concettualistica, tale terzo non propone una propria domanda giudiziale, ma si limita a sostenere la domanda già proposta da una delle parti. Egli, dunque, non sarebbe titolare di un autonomo potere di azione, bensì di un mero potere di intervento. Da questa premessa il concettualista trae una conseguenza ritenuta logicamente inevitabile: poiché il terzo non ha esercitato un'autonoma azione, egli non può neppure impugnare la sentenza che definisce il giudizio⁵².

È proprio qui, tuttavia, che emerge l'inadeguatezza del ragionamento concettualistico. Si pensi proprio all'esempio dell'intervento volontario del fideiussore. Se il debitore principale, magari perché insolvente o privo di interesse, decide di non impugnare la sentenza di condanna, anche il fideiussore, pur essendo il soggetto destinato a sopportarne in concreto le conseguenze economiche, resterebbe privo di qualsiasi possibilità di proporre impugnazione. Il risultato è paradossale. Se, infatti, il fideiussore fosse rimasto estraneo al giudizio, in un successivo processo avrebbe potuto eccepire che quella sentenza non gli era opponibile, in quanto *res inter alios acta*; il suo intervento nel processo, volto a tutelare la propria posizione, finirebbe invece per

⁵² Questa tesi è largamente sostenuta dalla giurisprudenza, come rilevano A. CHIZZINI, A. PAOLETTI, *Intervento volontario*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, 6ª ed., Wolters Kluwer, Milano 2018, vol. I, p. 1179. In dottrina, v. ad esempio G. VERDE, *Diritto processuale civile*, Zanichelli, Bologna 2010, vol. I, p. 226, ove si legge: «Più delicato è stabilire quali sono i poteri di chi spiega intervento adesivo dipendente ed è deprecabile che il legislatore abbia ommesso di dettare alcuna disposizione che li preveda. Bisogna desumerli dai principî generali. Non è dubbio che il legislatore abbia configurato la posizione processuale del terzo come una posizione anche processualmente subordinata; ciò vuol dire che: [...] non è legittimato a proporre impugnazione contro la sentenza».

collocarlo in una situazione peggiore, privandolo di uno strumento di difesa essenziale⁵³.

Si tratta dei frutti avvelenati del concettualismo, ai quali è possibile sottrarsi soltanto tornando all'esperienza della vita. È per questo che, secondo Satta, la giurisprudenza costituisce un bene prezioso. Basta aprire una rivista di giurisprudenza e leggere, «con intelletto d'amore», una sentenza: il contatto con il caso concreto restituisce, nella maggior parte dei casi, ai giudici quella «spontaneità del giudizio» nella quale risiede «l'insostituibile valore delle loro decisioni». La vicenda umana infrange infatti la rigidità degli schemi concettuali e costringe il giudice a confrontarsi con la realtà, anziché con le categorie astratte⁵⁴.

11. *La fine di una polemica: inattese convergenze e perdurante dissenso*

Seguiranno ulteriori battibecchi e incomprensioni. Recensendo il secondo volume del *Commentario*, Carnelutti afferma innanzitutto che Satta avrebbe «annacquato» le proprie idee sul metodo rispetto a quanto il celebre studioso sardo aveva sostenuto nella prefazione del primo volume⁵⁵. Secondo Carnelutti, Satta non predicherebbe più una radicale «abolizione dei concetti», ma soltanto un superamento dei concetti tradizionali della dottrina, in favore di concetti nuovi. È proprio questi ultimi che Carnelutti sottopone allora, con il «metodo del

⁵³ In senso conforme, si esprime lo stesso S. SATTA, *Intervento volontario*, in ID., *Commentario al codice di procedura civile*, vol. II, 1, cit., p. 396 s., per il quale negare al terzo intervenuto il potere di impugnare la sentenza fa riaffiorare «l'idea di parte accessoria, di soccombente riflesso, e via dicendo: tutte cose che non si possono evidentemente leggere senza un senso di pena».

⁵⁴ V. ancora SATTA, *Discorso sul metodo*, cit., p. X, il quale ammette però che «talvolta il concettualismo, mascherato di cultura», inganna anche la giurisprudenza, «con deplorabili effetti».

⁵⁵ Si veda F. CARNELUTTI, *Recensione a Salvatore Satta, Commentario al codice di procedura civile, libro secondo, parte prima*, Milano, 1960, in *Rivista di diritto processuale* (1960), p. 656 s., il quale afferma in particolare: «ormai tutto si riduce a una protesta contro il concettualismo inteso come sostituzione del concetto al fatto reale. Se egli avesse scritto così la prima volta non ci sarebbe stato bisogno [...] di quella reazione, la cui opportunità è dimostrata proprio dal chiarimento, se non vogliamo dire dalla respinta, che costituisce la premessa del secondo volume».

campione», ad un serrato vaglio critico nel tentativo di dimostrare l'erroneità delle tesi sattiane.

Satta gli risponde con uno scritto pungente, intitolato *In margine ad una questione di metodo*, nel quale replica sarcasticamente dicendo che non si aspettava certo lodi per aver molestato il godimento dell'altrui gloria⁵⁶. Dopodiché replica puntualmente a ciascuna obiezione carneluttiana, non senza aver constatato velenosamente che il suo illustre contraddittore, «dopo aver scelto il campione delle pagine», avrebbe scelto «anche il campione delle righe, leggendone una su due», così evidentemente non cogliendo il significato della sua rielaborazione critica.

Carnelutti offrirà a Satta soltanto un tenue riconoscimento, pur senza menzionarlo esplicitamente. In un altro saggio di quegli anni, scrive:

il giurista non può non valersi [...] dei concetti, i quali gli servono come all'ingegnere i mattoni per tirar su un edificio. Ora i concetti costituiscono il suo strumento, ma anche il suo pericolo. Il pericolo è, in una parola, quello di scambiare il mezzo col fine e perciò di credere che una volta formati e messi in ordine i concetti, la scienza *functa sit munere suo*; insomma di fare della dommatica e della scienza una cosa sola⁵⁷.

Sembra di leggere una pagina di Satta, e invece è proprio di Carnelutti, il quale prosegue addirittura ammettendo che è:

un equivoco, questo, nel quale io per primo sono caduto quando, non essendo il mio pensiero ancora maturo, ho affrontato il problema epistemologico, molti anni fa [...]. Un pericolo, contro il quale il buon senso, specialmente dei giuristi pratici e pure di alcuni giuristi teorici,

⁵⁶ S. SATTA, *In margine ad una questione di metodo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (1960), p. 1601 ss.

⁵⁷ F. CARNELUTTI, *Profilo dei rapporti tra scienza e metodo sul tema del diritto*, in *Rivista di diritto processuale* (1960), p. 367 ss., spec. p. 371.

ha reagito, avvertendo la degenerazione della dogmatica in ciò che si chiama il *concettualismo*⁵⁸.

Tuttavia, Carnelutti corregge subito il tiro, affermando che:

La protesta contro il concettualismo non ha assunto, in Italia, il rigore del contrasto tra la *Begriffs-* e la *Interessenjurisprudenz*; tuttavia più di qualche volta il contrasto ha passato la misura nel senso che da una parte ci si è illusi che i concetti siano sufficienti, dall'altra che non siano necessari; meglio, da una parte che siano il fine della scienza e, dall'altra, che non ne costituiscano l'insostituibile strumento⁵⁹.

In queste parole si può dunque cogliere un'implicita critica nei confronti dell'anti-concettualismo estremo, ossia della più radicale presa di posizione sattiana. In altri termini, per quanto non manchino convergenze di sorprendente rilievo, resta intatta la distanza tra Satta e Carnelutti, ancora divisi dal muro delle puntualizzazioni e delle riserve.

12. *Il formalismo come negazione del diritto: giudizio, responsabilità e umanità*

Dopo questa vibrante polemica, ci saranno ulteriori critiche, altre polemiche, ostinate incomprensioni, nel confronto con altri illustri contraddittori⁶⁰, accomunati da un profondo dissenso nei confronti del

⁵⁸ V. ancora ivi, p. 371.

⁵⁹ Ivi, p. 372.

⁶⁰ Rammento, in particolare, la polemica dei «dragonetti», originata dallo scritto di E. GARBAGNATI, *Recensione a Ferdinando Mazzarella, Contributo allo studio del titolo esecutivo*, Milano, 1964, in *Rivista di diritto processuale* (1966), p. 649 s., a cui aveva replicato duramente S. SATTA, *Sottofondo di una polemica sul titolo esecutivo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (1967), p. 310 ss., che – nella sua furia polemica – aveva indicato i Direttori della *Rivista di diritto processuale* (Enrico Tullio Liebman, Mauro Cappelletti, Giovanni Conso, Vittorio Denti, Elio Fazzalari, Carlo Furno, Edoardo Garbagnati, Gian Antonio Micheli e Gian Domenico Pisapia) con l'appellativo di «dragonetti», ossia «figli del drago», successori di Carnelutti nella

metodo di Satta: quel metodo che Edoardo Garbagnati definirà «iconoclasta», prendendone nettamente le distanze⁶¹. L'incomunicabilità con la dottrina processualistica contemporanea si fa ormai evidente e conduce ad un progressivo isolamento dell'isolano Satta. Il suo destino è ormai segnato: è un destino di lotta, che gli impone le scomode vesti del polemista contro le opinioni dominanti, e Satta ne è perfettamente consapevole⁶².

Il maestro sardo, con una vena di malinconia, decide allora di raccogliere le sue battaglie scientifiche nei *Soliloqui e colloqui di un giurista*, che pubblica nel 1968⁶³. Subito dopo, nel 1969, avvia la pubblicazione dei *Quaderni del diritto e del processo civile*, una rivista giuridica affidata quasi interamente alla sua penna, nella quale prosegue, con ostinata radicalità e invettive pungenti, la sua critica nei confronti del concettualismo e del formalismo⁶⁴.

Emblematico è proprio il saggio sul formalismo nel processo, che

conduzione della celebre e prestigiosa Rivista.

⁶¹ E. GARBAGNATI, *Sterilità di una pseudo-polemica sul titolo esecutivo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (1967), p. 327; v. anche la nota, che parimenti segna un'incolmabile distanza da Satta, a firma dei Direttori della Processuale, *A proposito di una polemica*, in *Rivista di diritto processuale* (1967), p. 328.

⁶² In SATTA, *Introduzione*, in ID., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, cit., p. XIX, egli infatti afferma a chiare lettere: «se la revisione dei "principi intoccabili" è scomoda per chi la subisce, assai più scomoda è per chi si sente spinto a farla. Essa costringe appunto ad una permanente polemica, in fondo alla quale c'è lo spettro della solitudine».

⁶³ Questa raccolta di saggi contiene, nella sezione III, le «Confessioni e battaglie» di Salvatore Satta, che si aprono proprio con la riedizione del saggio *Gli orientamenti pubblicistici della scienza del processo* del 1937 (sul quale v. *supra*, § 4), da cui nella sostanza aveva preso avvio la lunga stagione polemica di Satta.

⁶⁴ Sull'esperienza dei *Quaderni*, dei quali saranno pubblicati 6 volumi dal 1969 al 1973, v. F. CIPRIANI, *I Quaderni e la solitudine di Salvatore Satta*, in *Rassegna forense* (2003), p. 241 ss., ripubblicato in ID., *Scritti in onore dei Patres*, Giuffrè, Milano 2006, p. 459 ss.; l'intera opera è percorsa da uno spiccato spirito critico; fra gli scritti più incisivi e polemici, v. S. SATTA, *I Quaderni*, in *Quaderni del diritto e del processo civile*, vol. I (1969), p. V s.; ID., *Norma, diritto e giurisdizione*, ivi, vol. II (1969), p. 4 ss.; ID., *Singolari idee sul metodo*, ivi, vol. III (1970), p. 78 s.; ID., *Ancora del metodo*, ivi, vol. IV (1970), p. 71 s.; su questa fase del pensiero sattiano, v. anche F. MAZZARELLA, *Meditazioni su Satta ultimo: il diritto come l'essere del rapporto umano*, in *Rivista di diritto civile* (2004), I, p. 171 ss.

riproduce la relazione tenuta nel 1958 al Convegno all'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile⁶⁵. Per Satta, il formalismo è un prodotto della tendenza concettualista all'astrazione della realtà⁶⁶. In questa prospettiva, si può allora parlare di «formalismo concettualista», per indicare quella degenerazione metodologica nella quale il concetto prende il sopravvento sulla realtà e sul buon senso.

Il formalismo non deve essere confuso con la forma, ossia con il principio di legalità: per Satta, la forma riveste un ruolo fondamentale nel diritto, poiché costituisce lo strumento attraverso il quale l'esperienza giuridica si rende riconoscibile e ordinata. Il formalismo è invece la deviazione della forma e quindi il tradimento del principio di legalità. «Il formalismo comincia dove finisce il diritto» – osserva Satta – è una «falsa esperienza», una «frattura dell'esperienza giuridica»⁶⁷.

Il formalismo del giurista e, soprattutto, quello del giudice sono pertanto molto pericolosi, perché sostituiscono alla concreta esperienza del diritto l'applicazione meccanica di schemi astratti. Il giudizio formalistico è tuttavia di estrema comodità, perché solleva il giudice dalla responsabilità del giudizio, consentendogli di evitare la fatica di confrontarsi con la complessità della vita.

Un esempio straordinariamente efficace è offerto da Satta nel celebre e folgorante scritto *La giustizia di Evaristo*⁶⁸, nel quale l'illustre maestro narra la storia di un uomo che, mentre sedeva a tavola con la sua famiglia intento a consumare la minestra, venne improvvisamente investito da una copiosa fuoriuscita di acque nere provenienti dal piano superiore, causata dalla rottura di una tubazione.

⁶⁵ S. SATTA, *Il formalismo nel processo*, relazione letta il 4 ottobre 1958 al quarto convegno dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, tenutosi presso l'Università di Firenze, già in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (1958), p. 1441 ss., e ripubblicata in ID., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, cit., p. 44 ss. (da cui saranno tratte le successive citazioni).

⁶⁶ Si veda anche SATTA, *Considerazioni sullo stato presente della scienza e della scuola giuridica in Italia*, in ID., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, cit., p. 313: «Il più grave difetto del concettualismo giuridico è infatti quello di dare una visione statica della vita e quindi del diritto, mentre la vita e il diritto sono essenzialmente dinamici, sono, più semplicemente, processo».

⁶⁷ Così SATTA, *Il formalismo nel processo*, cit., p. 47.

⁶⁸ S. SATTA, *Un giudizio di conciliazione ovvero la giustizia di Evaristo*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni* (1963), p. 228 ss.

Al di sopra della sua abitazione si trovavano, tuttavia, cinque distinti appartamenti, appartenenti ad altrettanti proprietari. Ciascuno di essi negò che il tubo deteriorato fosse di propria pertinenza e, nel corso del giudizio, impedì l'accesso alla propria abitazione, rendendo così impossibile individuare l'esatta origine dell'infiltrazione e, conseguentemente, il responsabile del danno. Il malcapitato Evaristo vide pertanto rigettata la propria domanda in rigorosa applicazione della regola sull'onere della prova: era riuscito a dimostrare l'esistenza del danno, ma non l'identità del suo autore. Come se ciò non bastasse, fu altresì condannato alla rifusione delle spese processuali in favore di tutte le controparti, per un importo addirittura superiore all'entità del risarcimento richiesto.

L'esito paradossale della vicenda è il diretto prodotto della mancata collaborazione processuale delle controparti; e altrettanto evidente appare la profonda ingiustizia della decisione⁶⁹, tanto che Salvatore Satta si abbandona a una delle più vibranti pagine della sua riflessione critica:

L'episodio che abbiamo narrato è la dimostrazione della tremenda crisi che attraversano le nostre istituzioni giudiziarie, che è poi una crisi della società nella quale viviamo; istituzioni antichate, che del sacrosanto principio di legalità fanno uno schermo per il più vieto formalismo, insensibili all'uomo, alla sua esigenza di giustizia che è un'esi-

⁶⁹ A mio parere, la vicenda narrata da Satta illustra in modo efficace il valore di giustizia dell'obbligo processuale di collaborazione all'accertamento dei fatti, ossia dell'obbligo di verità delle parti, quando – come nel caso di specie – fra i litiganti sussista una situazione di asimmetria informazione: per questo rilievo, rinvio a M. GRADI, *L'obbligo di verità delle parti*, Giappichelli, Torino 2018, p. 597; ID., *La bellezza della giustizia: in difesa dell'obbligo di verità delle parti*, in AA.VV., *Quid est veritas? La dialettica verità-certezza nell'esperienza giuridica*, Atti del 73° Convegno nazionale dell'Unione dei giuristi cattolici italiani, cur. D. Nocilla e A. Cariola, Pacini, Pisa 2025, p. 247; in diversa prospettiva, v. però A. PANZAROLA, *Il problema della verità nella dottrina processualistica italiana a cavallo tra la fine della prima Guerra Mondiale e l'avvento della Repubblica: Calamandrei, Carnelutti, Satta e Capograssi*, in *Il processo* (2023), p. 767, testo e nota 93, secondo il quale la storia di Evaristo costituirebbe un «vibrato *j'accuse* contro coloro che insistono a interpretare la scienza del processo come un sapere astratto e staccato dalla realtà», ma non scalfirebbe la convinzione dell'autore secondo cui, per Satta, il dovere di verità non sarebbe «a misura d'uomo».

genza di vita [...]. È ammissibile che noi perdiamo la nostra vita a scrivere trattati di diritto processuale, a parlare di azione, di rapporto processuale, di legittimazione, e di simili bizantinismi? Tutte queste cose valgono certamente, anzi hanno un immenso valore, quando però non siano fine a se stesse, quando ci sia alla base della speculazione giuridica un accordo fondamentale sul fine, che illumina i concetti, e dà loro una razionalità che altrimenti è del tutto fittizia. Se manca questo, se manca l'umanità del giudizio, tutto si riduce a un gioco, la scienza, la scuola, la giustizia⁷⁰.

13. *L'eredità metodologica di Satta: dialoghi con i maestri del passato e gli studiosi del futuro*

Al fondo di questa disillusione, permane tuttavia una nota di speranza, come ha felicemente osservato Carmine Punzi⁷¹. Accanto ai soliloqui, infatti, ci sono i colloqui: non quelli con i contemporanei, spesso incapaci di comprenderne il pensiero⁷², bensì quelli con i grandi spiriti del passato, interlocutori privilegiati della sua riflessione. Ma questi dialoghi, affidati alla parola scritta, sono destinati a proiettarsi anche nel futuro, instaurando un colloquio ideale con le successive generazioni dei giuristi.

Fra i grandi maestri del tempo che fu, è evidente la consonanza di

⁷⁰ Così conclude SATTA, *Un giudizio di conciliazione ovvero la giustizia di Evaristo*, cit., p. 229 s.

⁷¹ Si veda il saggio di C. PUNZI, *Il giurista e la speranza. Note sulla filosofia del giudizio di Salvatore Satta*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto* (2004), p. 11 ss., spec. p. 23, il quale osserva: «la sofferenza del giurista, nel suo stesso sorgere, è già apertura alla speranza».

⁷² Piuttosto riduttive in merito alla portata del pensiero sattiano appaiono, in particolare, alcune commemorazioni immediatamente successive alla sua morte: fra queste, v. C. MANDRIOLI, *L'opera scientifica di Salvatore Satta*, in *Rivista di diritto civile* (1977), I, p. 481 ss., spec. p. 487 s., il quale – pur lodando l'ingegno di Satta – manifesta la convinzione secondo cui il maestro sardo «amava esprimersi per paradossi», precisando che «in questa cornice [...] va spiegata e ridimensionata la presa di posizione metodologica sattiana»; «Satta [...] non amava assidersi sulle posizioni acquisite. Ma ecco che il gusto del paradosso, l'amore per le posizioni estreme e le affermazioni sconcertanti gli prende in un certo senso la mano».

spirito con Rudolf von Jhering, il quale aveva criticato con feroce ironia la deriva concettualista dei giuristi nel suo celebre racconto *Nel cielo dei concetti giuridici*⁷³. La vicenda è ben nota: Jhering immagina di morire e di essere condotto in un singolare aldilà, nel quale si trovano macchine con le quali si fabbricano concetti allo stato puro, laboratori in cui essi vengono raffinati, archivi dove sono custodite le costruzioni dogmatiche, ma tutto ciò avviene in una dimensione completamente separata dalla vita. In questa visione onirica, che nella parodia jheringhiana assume i toni dell'incubo, non è difficile cogliere una profonda affinità con il pensiero di Salvatore Satta⁷⁴.

Merita inoltre di essere menzionata la vicinanza di idee con il sommo Lodovico Mortara, ingiustamente ridimensionato nella storiografia processuale⁷⁵, ma che Salvatore Satta riscopre ed esalta, cogliendone lo spirito più autentico e vitale⁷⁶. Anche Mortara rifuggiva, con impareggiabile saggezza, l'astrazione concettuale e il formalismo fine a sé stesso, consapevole dell'importanza dell'esperienza concreta per la vita del diritto⁷⁷.

Fra i giuristi della generazione successiva, vorrei invece ricordare Giovanni Tarello, che tanto lustro ha dato alla Facoltà giuridica

⁷³ Il riferimento è ovviamente a R. VON JHERING, *Im juristischen Begriffshimmel. Ein Phantasiebild*, in ID., *Scherz und Ernst in der Jurisprudenz*, Breitkopf & Härtel, Leipzig 1884, p. 245 ss., disponibile anche nella trad. it., *Nel cielo dei concetti giuridici. Grottesco*, in ID., *Serio e faceto nella giurisprudenza*, Sansoni, Firenze 1954, p. 369 ss.

⁷⁴ L'illustre maestro sardo non manca peraltro di richiamare espressamente il pensiero di Rudolf von Jhering, fin dalla prima edizione del suo manuale, in SATTA, *Presentazione*, in ID., *Diritto processuale civile*, cit., p. VII, ove svolge una critica nei confronti della «costruzione giuridica», ossia della concettualizzazione della realtà, «contro la quale aveva già lanciato i suoi strali lo Jhering».

⁷⁵ Ma v., di recente, M. BONI, *Il figlio del rabbino. Lodovico Mortara, storia di un ebreo ai vertici del Regno d'Italia*, Viella, Roma 2018, p. 31 ss.

⁷⁶ Si veda S. SATTA, *Attualità di Lodovico Mortara*, commemorazione tenuta nella sala del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma il 16 dicembre 1967, in ID., *Soliloqui e colloqui di un giurista*, cit., p. 459 ss.; Satta scopre e cura anche la pubblicazione delle *Pagine autobiografiche di Lodovico Mortara*, in *Quaderni del diritto e del processo civile*, vol. I (1969), p. 34 ss.

⁷⁷ Si veda, in particolare, L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, vol. I, *Teoria e sistema della giurisdizione*, 5ª ed., Vallardi, Milano 1923, p. 86: «la legge rappresenta la statica del diritto obiettivo, la giurisprudenza ne costituisce la dinamica».

dell'Ateneo genovese: per quanto vi sia una differenza di fondo con riguardo alla visione di politica del diritto, che in Satta è duramente avversata⁷⁸, anche l'approccio metodologico di Tarello si fonda sul rigetto del formalismo giuridico e sull'analisi critica dei concetti giuridici⁷⁹.

Chi, fra i processualisti, ha maggiormente raccolto l'eredità di Salvatore Satta è stato, a mio avviso, Sergio Chiarloni, celebre per le sue battaglie contro il «formalismo delle garanzie»⁸⁰. La sua originale impostazione appare profondamente debitrice del pensiero sattiano, come lo stesso Chiarloni riconosce esplicitamente:

è nostra ferma convinzione che la durezza non sta nella legge, ma rappresenta il portato di pregiudizi formalistici diffusi in dottrina e so-

⁷⁸ V. la polemica nei confronti dell'impostazione ideologica di G. TARELLO, *Teorie e ideologie del diritto sindacabile*, Edizioni di comunità, Milano 1967, svolta in S. SATTA, *Nuovi aspetti della lotta politico-sindacale e riflessi sulla concezione del diritto*, in *Quaderni del diritto e del processo civile*, vol. II (1969), p. 73 ss.; più in generale, v. la critica alla visione sociologica e politica del diritto espressa in ID., *Politica del diritto*, in *Quaderni del diritto e del processo civile*, vol. IV (1970), p. 113 s., dove Satta osserva che «la politica del diritto non è altro che una palese rinuncia al diritto».

⁷⁹ Si veda, in particolare, G. TARELLO, s.v. «Formalismo», in *Novissimo digesto italiano*, vol. VII, Utet, Torino 1961, p. 571 ss.; ID., *Il realismo giuridico americano*, Giuffrè, Milano 1962, p. 69 ss.; sottolinea, in particolare, la lotta di Tarello contro il formalismo e il concettualismo S. RODOTÀ, *Ricordo di Giovanni Tarello*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* (1998), p. 9 s.; più ampiamente sul pensiero di Tarello, v. di recente il volume di AA.VV., *Il realismo alla prova. Giovanni Tarello e la Facoltà giuridica genovese negli anni Settanta*, curr. L. Malagoli ed E. Pesce, Genova University Press, Genova 2025, ed ivi in particolare lo scritto di L. MALAGOLI, *Una costruttiva (ma non diffusa) sfiducia nelle nozioni generali. L'analisi della disciplina costituzionale della proprietà alla luce dell'eredità metodologica del realismo giuridico americano*, p. 13 ss.

⁸⁰ Si rinvia soprattutto a S. CHIARLONI, *Questioni rilevabili d'ufficio, diritto di difesa e «formalismo delle garanzie»*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (1987), p. 569 ss., ripubblicato in ID., *Formalismi e garanzie. Studi sul processo civile*, Giappichelli, Torino 1995, p. 174 ss.; ID., *Giusto processo, garanzia processuali e giustizia della decisione*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (2008), p. 129 ss., spec. p. 132 s.; ID., *Etica, formalismo processuale, abuso del processo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (2014), p. 1281 ss.

prattutto in giurisprudenza, come anni or sono, purtroppo inascoltato, aveva con forza sottolineato un giurista insigne, Salvatore Satta⁸¹.

Non mancano affinità nemmeno con alcuni dei contemporanei di Satta: oltre a Giuseppe Capograssi, compagno di molte meditazioni⁸², è soprattutto nella lezione di Riccardo Orestano che si possono cogliere significative consonanze con la critica sattiana nei confronti della deriva concettualistica⁸³.

La battaglia di Satta contro il concettualismo è, invero, una battaglia universale ed eterna contro i fantasmi della dogmatica⁸⁴. Contro

⁸¹ Così si esprime S. CHIARLONI, *Contrasti tra diritto alla difesa e obbligo della difesa: un paradosso del formalismo concettualista*, in *Rivista di diritto processuale* (1982), p. 641 ss., spec. p. 654.

⁸² Sul rapporto fra Salvatore Satta e Giuseppe Capograssi, v. in particolare A. NASSI, *Giuseppe Capograssi, Emilio Betti, Salvatore Satta: amici della persona umana*, in AA.Vv., *Studi in onore di Carmine Punzi*, vol. V, Giappichelli, Torino 2008, p. 541 ss.; F. MARINELLI, *Il diritto e la vita. Le «spirituali conversazioni» tra Giuseppe Capograssi e Salvatore Satta*, in *Giustizia civile* (2015), p. 833 ss.; v. anche F. MERCADANTE, *Il «giurista» Capograssi nell'interpretazione di S. Satta*, in *Quaderni sardi di filosofia e scienze umane*, voll. 15-16 (1986-1987), p. 135 ss.

⁸³ Si veda, in particolare, R. ORESTANO, *Lasciando la cattedra*, in *Il foro italiano* (1979), V, c. 143: «Ovviamente della vita e della storia non ci può essere rappresentazione che non sia concettuale, che non debba servirsi di concetti. Non è dato fare altrimenti. Ma da questo a pretendere di ridurre a tavole sinottiche la vita e la storia [...] ci corre molto. Indi il bisogno, pur tante volte proclamato ma così poco attuato, di ricondurre i concetti alla vita e non la vita ai concetti».

⁸⁴ «I concetti giuridici non hanno pace», scriveva N. IRTI, *La polemica dei concetti giuridici*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (2004), p. 9 ss., nel rievocare la celebre polemica sui concetti giuridici che si sviluppò fra: S. PUGLIATTI, *Logica e dato positivo in rapporto ad alcuni fenomeni giuridici anomali*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini* (1935), p. 158 ss.; A.C. JEMOLO, *I concetti giuridici*, in *Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino*, classe scienze morali, LXXV, t. 2, Bocca, Torino 1940, p. 246 ss.; S. PUGLIATTI *La logica e i concetti giuridici*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni* (1941), I, p. 197 ss.; G. CALOGERO, *La natura dei concetti giuridici*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, (1945) I, p. 113 ss.; A.C. JEMOLO, *Ancora sui concetti giuridici*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni* (1945), I, p. 130 ss.; v. anche le note anonime, ma attribuite a W. CESARINI SFORZA, *Destino dei concetti giuridici*, in *Bollettino dell'istituto di filosofia del diritto* (1940), p. 169 s.; *Sulla relatività dei concetti giuridici*, ivi (1941), p. 153; *Concetti e precetti*, ivi (1942), p. 127. Tutti que-

questi vacui nemici, egli conserva il fascino del pensiero radicale: un pensiero che ci scuote dalle rassicuranti certezze del sistema, che ci costringe a riflettere criticamente sui dogmi della scienza giuridica, invitandoci a percorrere strade nuove⁸⁵. In questa prospettiva, l' ammonimento di Satta è sempre attuale⁸⁶: esso alimenta il fuoco sacro della ricerca, l'inquietudine intellettuale di chi non si rassegna alle risposte già date e continua a interrogarsi sul mistero dell'esperienza.

In realtà, la voce di Satta non è mai stata, né può essere, una voce solitaria, perché la sua battaglia è la battaglia di tutti i giuristi. Sono convinto che ancora oggi molti studiosi siano disposti a riprendere quel dialogo e a raccogliere l'eredità più autentica del suo insegnamento⁸⁷. È l'eredità del dubbio, che nasce dalla complessità dell'esperienza

sti saggi sono stati raccolti nel volume di AA.VV., *La polemica dei concetti giuridici*, cur. N. Irti, Giuffrè, Milano 2004.

⁸⁵ La battaglia contro il concettualismo è stata di recente combattuta anche da G. VERDE, *Sul potere giudiziale e sull'inganno dei concetti (Soliloqui del crepuscolo 2021-2023)*, Giappichelli, Torino 2023, di cui v. specialmente la parte II, intitolata *Riflessioni sparse di un anticoncettualista*, p. 111 ss.; in proposito, v. anche il commento di A.M. TEDOLDI, *A proposito di un libro di Giovanni Verde («Sul potere giudiziale e sull'inganno dei concetti»)*, in *Rivista di diritto processuale* (2024), p. 961 ss., spec. p. 963, il quale collega la critica metodologica di Giovanni Verde proprio al pensiero di Salvatore Satta.

⁸⁶ In tal senso, v. anche R. VACCARELLA, *Attualità di Salvatore Satta (a proposito della riedizione di «Soliloqui e colloqui di un giurista»)*, in *Rivista di diritto processuale* (2006), p. 171 ss., spec. p. 178.

⁸⁷ In questa prospettiva, si riscontra negli ultimi una vera e propria riscoperta di Salvatore Satta, al quale nel 2025 (cinquantésimo anniversario della morte) sono stati dedicati numerosi incontri scientifici, fra i quali rammento il convegno organizzato da Claudio Consolo, *Salvatore Satta: il mistero di un processualista*, svoltosi l'11 aprile 2025 presso il Complesso di Sant'Ivo alla Sapienza di Roma; il ciclo di incontri dal titolo *50° Salvatore Satta*, promossi da Angela Guiso: *Originalità di pensiero e tematiche ricorrenti nell'opera di Salvatore Satta* (Nuoro, 10 ottobre 2025); *Salvatore Satta: l'impegno giuridico e il valore letterario* (Università di Sassari, 17 ottobre 2025); *Dall'opera giuridica a quella letteraria: il tema del giudizio in Salvatore Satta* (Roma, Accademia dei Lincei, 19 dicembre 2025); il convegno *Il diritto come giudizio: Salvatore Satta fra cultura giuridica e letteratura*, organizzato da Mauro Grondona, Vincenzo Ansanelli e Paolo Comoglio, svoltosi presso l'Università di Genova il 25 novembre 2025; e, infine, il convegno *L'eredità di Salvatore Satta*, organizzato da Antonio Cappuccio e Marco Gradi, che ha avuto luogo presso l'Università di Messina nei giorni 2 e 3 ottobre 2025, i cui atti sono di prossima pubblicazione in un apposito volume per i tipi

e dalla consapevolezza che essa non può essere imprigionata in schemi concettuali precostituiti. È questa la lezione più feconda che Salvatore Satta continua ad affidarci: il coraggio di mettere continuamente in discussione le nostre categorie, perché il diritto non smarrisca mai il contatto con la vita.

della casa editrice Lefebvre Giuffré. Fra gli scritti più recenti dedicati al pensiero giuridico di Salvatore Satta, v. inoltre S. BOCCAGNA, *Salvatore Satta e l'irriducibile concretezza del giudizio*, in AA.VV., *Itinerari del pluralismo giuridico*, curr. R. Basile, S. Capasso, O. Clarizia, A. Cocco e F. Tuccillo, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2024, p. 245 ss.; T. GAZZOLO, *Salvatore Satta e la filosofia del giudizio*, in *Teoria e storia del diritto privato* (2024), p. 1 ss.; B. SASSANI, *Salvatore Satta e l'ortodossia postchiovendiana*, in *Rivista di diritto processuale* (2025), p. 1270 ss.; A. CHIZZINI, *Satta e le posizioni giuridiche sull'esecuzione forzata*, in *Rivista di diritto processuale* (2025), p. 915 ss.; G. RUFFINI, *Satta, l'unità dell'ordinamento giuridico e la giustizia*, cit., p. 1283 ss.; A. PANZAROLA, *Il problema dello scopo del processo nella meditazione di Salvatore Satta*, in *Rivista di diritto processuale* (2025), p. 1301 ss.; ancora T. GAZZOLO, *Satta e il mistero del giudizio*, in *Archivio giuridico sassarese* (2025), p. 293 ss.; e, da ultimo, G. MONTELEONE, *Processo, giudizio, legge: l'apporto di Salvatore Satta alla scienza del processo civile*, in *Il giusto processo civile* (2026), p. 313 ss.